

## REGOLAMENTO (CE) N. 2427/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1728/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 1728/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/94<sup>(4)</sup>, in attesa della conclusione dell'esame dei complementi di informazione forniti dalle autorità competenti e allo scopo di garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico è stato fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento cerealicolo per le isole Canarie, per un periodo limitato ai mesi di luglio, agosto e settembre 1994, in base ai quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994; che per gli stessi motivi è opportuno adottare il bilancio di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per i mesi

di ottobre e novembre 1994; che occorre quindi modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1728/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1728/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 104.

(4) GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 16.